



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 915 del 10-12-2018**STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Oggetto: Proroga semestrale, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019, della convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 1.694,40.

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Longari

Firma RLData 06.12.2018

Il Dirigente: Dott. Roberto Longari

Data 06.12.2018Firma RL

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011506Autorizzazione: Aut. 39.1/2018Data 06/12/2018 Dott.ssa Barbara ProiettiFirma Barbara Proietti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 06.12.2018Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Rea

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 06.12.2018Firma Vincenzo Rea

Oggetto: Proroga semestrale, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019, della convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 1.694,40.

Pag. 2 di 5

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, necessitando di prestazioni di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale, giusta deliberazione n. 475/CS del 25/09/2017, stipulava specifica convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di durata annuale, decorrente dal 28/09/2018;

VISTA la nota prot. n. 40431 del 03/08/2018 con cui l'Azienda, tenuto conto della positiva valutazione della collaborazione instaurata, proponeva la proroga annuale del rapporto, nulla innovando rispetto a quanto precedentemente concordato (all. 1);

ACQUISITA con nota e-mail in data 05/09/2018, agli atti, la disponibilità dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma alla richiesta proroga del rapporto di interesse da disciplinare a mezzo di specifico atto all'uopo contestualmente inviato sottoscritto (all. 2);

TENUTO CONTO che con successiva nota prot. n. 54686 del 18/10/2018 (all. 3) l'Azienda proponeva di limitare la proroga del rapporto convenzionale ad un periodo di durata semestrale, anziché annuale come richiesto a mezzo della predetta nota prot. n. 40431 del 03/08/2018;

ACQUISITA con nota in data 30/11/2018 la disponibilità dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù alla proroga semestrale da regolare a mezzo dell'Accordo Quadro e della Convenzione Attuativa che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 4);

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- prendere atto - come da rendicontazione rimessa dal Responsabile U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia, Dr. Mauro De Martinis, agli atti - della prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività nelle more della formalizzazione dell'atto regolante il rapporto con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù finalizzato allo svolgimento di attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale;
- prorogare il rapporto convenzionale con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma finalizzato all'espletamento di attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti;

DATO ATTO che, ai sensi della convenzione attuativa:

- l'Ospedale si rende disponibile a svolgere attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale con un impegno di n. 1 accesso mensile della durata massima n. 4 ore cadauno (art. 3);
- le attività sanitarie sono retribuite dall'Azienda con un compenso orario pari ad € 60,00 oltre un rimborso spese di viaggio ad accesso pari ad € 42,40 (art. 2);

DATO ATTO che i Dirigenti Medici, Dr.ri Di Domenico Viccaro e Andrea Cantiani, in servizio presso la U.O.C. Urologia, individuati dal Responsabile della predetta Unità Operativa, affiancheranno, ai fini formativi, il professionista dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù nel corso dell'attività;

PRECISATO che la proroga ha durata semestrale, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019;

fc

Oggetto: Proroga semestrale, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019, della convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 1.694,40.

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che l'onere del presente provvedimento pari ad € 1.694,40, è da imputare al conto 502011504 - *altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*, come di seguito specificato:

- € 847,20 esercizio 2018;
- € 847,20 esercizio 2019;

ACQUISITO il Nulla Osta della Direzione Sanitaria aziendale, agli atti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi in premessa - come da rendicontazione rimessa dal Responsabile U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia, Dr. Mauro De Martinis, agli atti - della prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività nelle more della formalizzazione dell'atto regolante il rapporto con l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù finalizzato allo svolgimento di attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale;
2. DI PROROGARE la convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti;
3. DI FISSARE in mesi sei la durata della proroga, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019;
4. DI PRECISARE che il rapporto convenzionale sarà disciplinato dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione Attuativa - regolanti i termini e le condizioni del rapporto - che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'Ospedale si rende disponibile a svolgere attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale con un impegno di n. 1 accesso mensile della durata massima n. 4 ore cadauno (*art. 3*);
 - le attività sanitarie sono retribuite dall'Azienda con un compenso orario pari ad € 60,00 oltre un rimborso spese di viaggio ad accesso pari ad € 42,40 (*art. 2*);
6. DI ASSUMERE un impegno di spesa pari ad € 1.694,40 con imputazione al conto - 502011504 - *altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*, come di seguito specificato:
 - € 847,20 esercizio 2018;
 - € 847,20 esercizio 2019;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Oggetto: Proroga semestrale, con decorrenza dal 28/09/2018 e fino al 27/03/2019, della convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 3.388,80.

Pag. 4 di 5

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 11 DIC. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 11 DIC. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 11 DIC. 2018

Rieti li 11 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

DIRETTORE GENERALE

Prot. 40431

Rieti, 3 AGO. 2019

Raccomandata A/R

Spett.le Ospedale Pediatrico
"Bambin Gesù" di Roma
Servizio Spedalità
Via Ferdinando Baldelli n. 41
00146 - ROMA

Oggetto: Convenzione per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale.

Con la presente, considerato il permanere delle esigenze assistenziali, nonché tenuto conto della positiva valutazione della collaborazione in materia instaurata, si richiede la disponibilità di codesto Ospedale alla proroga del rapporto convenzionale per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale, nulla innovando rispetto a quanto precedentemente concordato.

In attesa di cortese cenno di riscontro in merito, per la formalizzazione degli atti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D'Intocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente
U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

ACCORDO QUADRO
PER COLLABORAZIONE IN CAMPO ASSISTENZIALE
NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA E NEONATALE

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Mariella Enoc, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Azienda"

PREMESSO

- A) che l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti opera costantemente perseguendo il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza prestata ai propri pazienti e, in tale ottica, ha manifestato l'intento di implementare le attività complessivamente rivolte all'età pediatrica, anche al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi regionali della razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR); del miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità del SSR; della capacità del SSR di soddisfare pienamente la domanda del proprio bacino di utenza nonché dell'eccellenza e dello sviluppo dei servizi sanitari pediatrici;
- B) che l'Istituto, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i propri scopi istituzionali l'assistenza all'infanzia e svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati in una logica di umanizzazione conforme alla morale cristiana ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;

f

- Al 21
2/7
- C) che l'accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge n. 187/1995, che regola i rapporti tra l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, ed il SSN relativamente all'attività assistenziale, all'art. 7, prevede che l'Istituto, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 4 comma 13 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;
- D) che entrambe le Parti:
- hanno già collaborato anche in cooperazione con altri Enti ed intendono attivare un rapporto di collaborazione negli ambiti dell'assistenza, della clinica, della didattica, della formazione e della consulenza e nell'ambito tecnico-scientifico;
 - ritengono ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro finalizzato all'individuazione e al successivo sviluppo di programmi di collaborazione dedicati specificamente ai temi di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

ART. 1

Obiettivi della collaborazione

L'Azienda e l'Istituto intendono realizzare specifici programmi di collaborazione al fine di sviluppare sinergie fra le rispettive competenze nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione.

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di entrambe le Parti, con modalità da definire attraverso la redazione della Convenzione di cui all'art. 3.

ART. 2

Programmazione

Con la sottoscrizione del presente Accordo viene stabilito che le Parti si incontreranno periodicamente al fine di individuare i settori specifici sui quali concentrare la collaborazione e di articolare i programmi di collaborazione da svolgere congiuntamente, specificandone i contenuti comprensivi degli aspetti economici e, nei casi in cui si renda necessario, valorizzando anche l'apporto fornito da ognuna delle due parti.

ART. 3

Convenzione attuativa

Per ogni Programma di collaborazione condiviso, le Parti provvederanno a formalizzare una specifica Convenzione attuativa che includerà la regolamentazione degli aspetti peculiari. Ove necessario, potranno essere formalizzate più convenzioni attuative.

ART. 4

Gestione della Convenzione attuativa

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, e, nello specifico, dei singoli programmi di collaborazione, l'Istituto e l'Azienda si riservano di individuare ciascuno un proprio dirigente quale Referente del presente contratto.

I Referenti sopra indicati daranno impulso al raccordo funzionale delle attività stabilite agli artt. 2 e 3. Provvederanno inoltre a programmare incontri periodici per la verifica della realizzazione delle attività oggetto di convenzione attuativa.

Le convenzioni attuative potranno individuare Referenti Sanitari per la parte strettamente assistenziale della collaborazione.

ART. 5

Garanzie

5.1 - L'Azienda metterà a disposizione dell'Istituto le attrezzature, il personale occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate dalle convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Garantisce inoltre la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dell'Istituto nonché degli ambulatori e dei reparti operatori agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Al momento dell'accesso verrà formalizzata l'avvenuta informazione sulle procedure di emergenza attuate presso il P.O. di Rieti.

5.2 - Le Parti garantiscono la piena sussistenza in capo alle rispettive risorse umane dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività afferenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina, nonché delle direttive che saranno loro impartite al fine di realizzare gli obiettivi comuni.

h

Al 2
Al 7

ART. 6

Copertura assicurativa

Le Parti sin da ora stabiliscono che le attività che formeranno oggetto di una o più convenzioni attuative ex art. 3 del presente accordo, svolte dall'Istituto nelle strutture assistenziali dell'Azienda dovranno rientrare nella copertura assicurativa per infortuni di cui beneficiano i dipendenti della ASL che assicurerà, altresì, garanzia per responsabilità civile contro terzi con copertura assicurativa o con modalità alternativa, non costituendo quella svolta dai sanitari incaricati dall'Istituto esercizio di attività libero-professionale. L'Azienda solleva l'Istituto ed i sanitari dallo stesso incaricati da ogni e qualsiasi onere o adempimento al riguardo.

ART. 7

Riservatezza e Privacy

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al codice della Privacy Dlgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., con riferimento alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla sicurezza e alla custodia delle informazioni.

Ai sensi del citato Regolamento, ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 8

Utilizzo del nome e annunci pubblici

Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente Accordo senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte.

k

N. 2
s/2

ART. 9

Durata

La presente Convenzione ha la durata di un anno dal 28 settembre 2018 al 27 settembre 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.

Le Convenzioni attuative di cui all'art. 3 del presente accordo cesseranno i loro effetti a seguito della cessazione, per qualsivoglia causa, degli effetti del presente accordo, salvo diversa intesa eventualmente intervenuta e formalizzata tra le Parti.

ART. 10

Varie

- A. L'attività oggetto del presente accordo sarà svolta nel rispetto della disciplina generale che regola il Servizio Sanitario Nazionale e di quella dettata per gli IRCCS in generale, nonché di quella specificamente applicabile a ciascuna Parte.
- B. Assicurazioni. Fermo quanto stabilito all'art. 6 del presente accordo, le Parti manterranno ognuna le proprie polizze di assicurazione generale e per responsabilità professionale, come necessario per assicurare le Parti contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni procurati in relazione alle loro responsabilità secondo quanto stabilito dal presente protocollo.
- C. Emendamenti. Il presente Protocollo potrà essere emendato solo con accordo scritto.
- D. Accordo di non-esclusiva. Nulla nel presente Protocollo impedirà a qualunque delle due Parti di stipulare contratti con altre Parti aventi ad oggetto gli stessi servizi o servizi simili rispetto a quelli contemplati nel presente Protocollo.

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Rieti, li _____

Per l'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ – IRCCS

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mariella Enoc



Roma, li 30/08/2018

te

**CONVENZIONE ATTUATIVA
DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA
E NEONATALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI**

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Mariella Enoc, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Azienda"

PREMESSO

- A. che l'Istituto e l'Azienda intendono attivare un rapporto di collaborazione e, a tal fine, hanno sottoscritto, contestualmente al presente atto, un Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di specifici programmi di collaborazione nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione;
- B. che le Parti, nella prospettiva delineata dall'Accordo Quadro, hanno condiviso un programma di collaborazione che intendono realizzare mediante la presente Convenzione Attuativa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente Convenzione le Parti intendono dare attuazione al Programma di collaborazione nell'ambito del Progetto di sviluppo delle attività di Chirurgia Urologica Pediatrica e Neonatale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti che, allegato alla presente Convenzione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2

2.1 – Per le attività di cui al Progetto l'Azienda corrisponderà all'Istituto un compenso di € 60,00 (Sessanta/00) per ogni ora di copertura richiesta.

In caso di rinnovo della presente convenzione, le Parti potranno rinegoziare tale compenso. L'Azienda provvederà inoltre alla copertura delle spese di viaggio sostenute dallo specialista incaricato per l'attuazione della presente Convenzione nella misura di € 42,40 (Quarantadue/40) ad accesso mensile.

fr

Al. 2
7/7

2.2 – L'Azienda Ospedaliera trasmetterà mensilmente il riepilogo orario delle attività sanitarie svolte dal Medico incaricato all'indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net

2.3 – L'Istituto emetterà regolare fattura che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione sulla base del riepilogo orario delle attività sanitarie effettivamente svolte.

2.4 – L'Azienda Ospedaliera corrisponderà i compensi dovuti entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività con rimessa diretta a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700) specificando la causale del versamento ed il riferimento della fattura.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'Istituto, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

ART. 3

Le attività oggetto del presente atto non costituiscono Attività Libero-Professionale Intramuraria e saranno svolte in orario di servizio dai Medici incaricati dall'Istituto, con la frequenza di un accesso mensile della durata massima di quattro ore.

ART. 4

La presente Convenzione ha la durata di un anno dal 28 settembre 2018 al 27 settembre 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.

ART. 5

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Attuativa, le Parti richiamano la Convenzione Quadro di cui alla premessa A).

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Rieti, li _____

Per l'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ – IRCCS

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mariella Enoc



Roma, li 30/08/2018

6



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Al. 3
HL

DIRETTORE GENERALE

Prot.

54686Rieti, 18 OTT. 2018

Raccomandata A/R

Spett.le Ospedale Pediatrico
"Bambin Gesù" di Roma
Via Ferdinando Baldelli n. 41
00146 - ROMA

c.a. Dott.ssa Marina Di Cintio

Oggetto: Convenzione per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale.

Con la presente, nel fare seguito ai precedenti tutti inerenti la convenzione in oggetto, si propone di limitare la proroga del rapporto convenzionale ad un periodo di durata semestrale, anziché annuale come richiesto con nota prot. n. 40431 del 03/08/2018.

Quanto sopra esposto, si rinvia l'atto di proroga annuale già rimesso sottoscritto dal Presidente di codesto Ospedale e si resta in attesa di ricevere, qualora di interesse, la convenzione che disciplinerà il rapporto in parola per il periodo 28/09/2018 -27/03/2019.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente
U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

de

Convenzione OPBG - ASL Rieti (Urologia Pediatrica e Neonatale) durata semestrale - firma M. Enoc

1 pagina 1 di 2
N. 6
A. M.
A. L.
f. m.
h.

AZIENDA USL RIETI UFF. PROTOCOLLO
30 NOV. 2018
ARRIVO

Di Cintio Marina <marina.dicintio@opbg.net>

gio 29/11/2018 18:55

A: Roberto Longari <r.longari@asl.rieti.it>;

Cc: Chiara Gunnella <c.gunnella@asl.rieti.it>; Collura Giuseppe <giuseppe.collura@opbg.net>; Calamelli Stefano <stefano.calamelli@opbg.net>;

3 allegati (3 MB)

1 Accordo Quadro (OPBG - ASL Rieti) Ambulatorio Urologia Pediatrica.pdf; 2 Convenzione Attuativa (OPBG - ASL Rieti) Ambulatorio Urologia Pediatrica.pdf; 3 Progetto (Allegato A) OPBG - ASL Rieti (Urologia).pdf;

Egregio Dott. Longari,

antico in formato PDF la Convenzione relativa alle attività sanitarie nel campo della Urologia Pediatrica e Neonatale, firmata dal nostro Presidente, di durata semestrale dal 28 settembre 2018 al 27 marzo 2019.

Confermo di avere disposto la spedizione alla ASL di Rieti, in data odierna, con raccomandata A/R, di duplice originale firmato per il perfezionamento dell'iter di firma.

Come di consueto, chiedo la cortesia di spedire l'originale di nostra spettanza al seguente indirizzo:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Dott.ssa Marina Di Cintio
Viale Ferdinando Baldelli, 41
00146 Roma

AZIENDA U.S.L. RIETI		
Prot. N. 63134		
30 NOV. 2018		

Un cordiale saluto.

Marina Di Cintio

Da: Chiara Gunnella [mailto:c.gunnella@asl.rieti.it]

Inviato: lunedì 5 novembre 2018 15:32

A: Di Cintio Marina <marina.dicintio@opbg.net>; Calamelli Stefano <stefano.calamelli@opbg.net>

Oggetto: Convenzione per attività di chirurgia in ambito urologico pediatrico e neonatale presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti

Gentilissimi,

nel far seguito all'intercorso colloquio telefonico, si invia la nota prot. n. 54686 del 18/10/2018, già rimessa a mezzo racc. A/R, e si resta in attesa di cortese riscontro, per l'eventuale formalizzazione dell'atto.

D'ordine del Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali

Al. G

Dott. Roberto Longari

2/11

Cordiali saluti.
Chiara Gunnella

Dott.ssa Chiara Gunnella
U.O.S.D. Affari Generali e Legali
0746/279655

Il presente messaggio di posta elettronica, unitamente ad ogni eventuale documento allegato ed ai dati sensibili in esso contenuti, è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario, e garantito dalle norme vigenti e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale o aziendale.

Qualora non ne foste il destinatario Vi preghiamo di avvertire immediatamente il mittente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio ed ogni documento ad esso allegato.

E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio, di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione od inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.

Violazioni delle sopradette disposizioni determinano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali.

Sostieni le Vite Coraggiose del Bambino Gesù. Aiutaci a trasformare la ricerca in cure migliori per i bambini malati rari. Dona il tuo 5 X Mille all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù CF 80403930581 (sezione Ricerca Sanitaria).

ACCORDO QUADRO
PER COLLABORAZIONE IN CAMPO ASSISTENZIALE
NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA E NEONATALE

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Mariella Enoc, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Azienda"

PREMESSO

- A) che l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti opera costantemente perseguendo il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza prestata ai propri pazienti e, in tale ottica, ha manifestato l'intento di implementare le attività complessivamente rivolte all'età pediatrica, anche al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi regionali della razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR); del miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità del SSR; della capacità del SSR di soddisfare pienamente la domanda del proprio bacino di utenza nonché dell'eccellenza e dello sviluppo dei servizi sanitari pediatrici;
- B) che l'Istituto, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha tra i propri scopi istituzionali l'assistenza all'infanzia e svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L'Istituto promuove altresì il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento di livelli scientifici e clinici sempre più elevati in una logica di umanizzazione conforme alla morale cristiana ed opera costantemente per la promozione e lo svolgimento di attività utili a diffondere, trasferire e valorizzare le conoscenze e le esperienze proprie attraverso collaborazioni con altri enti di ricerca, università, strutture sanitarie nazionali ed internazionali;

He

Al. 6
4/11

C) che l'accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge n. 187/1995, che regola i rapporti tra l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede, ed il SSN relativamente all'attività assistenziale, all'art. 7, prevede che l'Istituto, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 4 comma 13 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

D) che entrambe le Parti:

- hanno già collaborato anche in cooperazione con altri Enti ed intendono attivare un rapporto di collaborazione negli ambiti dell'assistenza, della clinica, della didattica, della formazione e della consulenza e nell'ambito tecnico-scientifico;
- ritengono ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro finalizzato all'individuazione e al successivo sviluppo di programmi di collaborazione dedicati specificamente ai temi di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

ART. 1

Obiettivi della collaborazione

L'Azienda e l'Istituto intendono realizzare specifici programmi di collaborazione al fine di sviluppare sinergie fra le rispettive competenze nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione.

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di entrambe le Parti, con modalità da definire attraverso la redazione della Convenzione di cui all'art. 3.

ART. 2

Programmazione

Con la sottoscrizione del presente Accordo viene stabilito che le Parti si incontreranno periodicamente al fine di individuare i settori specifici sui quali concentrare la collaborazione e di articolare i programmi di collaborazione da svolgere congiuntamente, specificandone i contenuti comprensivi degli aspetti economici e, nei casi in cui si renda necessario, valorizzando anche l'apporto fornito da ognuna delle due parti.

Al. 4
5/8

ART. 3

Convenzione attuativa

Per ogni Programma di collaborazione condiviso, le Parti provvederanno a formalizzare una specifica Convenzione attuativa che includerà la regolamentazione degli aspetti peculiari. Ove necessario, potranno essere formalizzate più convenzioni attuative.

ART. 4

Gestione della Convenzione attuativa

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, e, nello specifico, dei singoli programmi di collaborazione, l'Istituto e l'Azienda si riservano di individuare ciascuno un proprio dirigente quale Referente del presente contratto.

I Referenti sopra indicati daranno impulso al raccordo funzionale delle attività stabilite agli artt. 2 e 3. Provvederanno inoltre a programmare incontri periodici per la verifica della realizzazione delle attività oggetto di convenzione attuativa.

Le convenzioni attuative potranno individuare Referenti Sanitari per la parte strettamente assistenziale della collaborazione.

ART. 5

Garanzie

5.1 - L'Azienda metterà a disposizione dell'Istituto le attrezzature, il personale occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate dalle convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Garantisce inoltre la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dell'Istituto nonché degli ambulatori e dei reparti operatori agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Al momento dell'accesso verrà formalizzata l'avvenuta informazione sulle procedure di emergenza attuate presso il P.O. di Rieti.

5.2 - Le Parti garantiscono la piena sussistenza in capo alle rispettive risorse umane dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività afferenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina, nonché delle direttive che saranno loro impartite al fine di realizzare gli obiettivi comuni.

fr

All. 4
6/11

ART. 6

Copertura assicurativa

Le Parti sin da ora stabiliscono che le attività che formeranno oggetto di una o più convenzioni attuative ex art. 3 del presente accordo, svolte dall'Istituto nelle strutture assistenziali dell'Azienda dovranno rientrare nella copertura assicurativa per infortuni di cui beneficiano i dipendenti della ASL che assicurerà, altresì, garanzia per responsabilità civile contro terzi con copertura assicurativa o con modalità alternativa, non costituendo quella svolta dai sanitari incaricati dall'Istituto esercizio di attività libero-professionale. L'Azienda solleva l'Istituto ed i sanitari dallo stesso incaricati da ogni e qualsiasi onere o adempimento al riguardo.

ART. 7

Riservatezza e Privacy

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al codice della Privacy Dlgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., con riferimento alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla sicurezza e alla custodia delle informazioni.

Ai sensi del citato Regolamento, ciascuna delle Parti si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 8

Utilizzo del nome e annunci pubblici

Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

In nessuna circostanza le parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente Accordo senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte.

ART. 9

Durata

La presente Convenzione ha durata semestrale dal 28 settembre 2018 al 27 marzo 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.

u

All. 6
7/11

Le Convenzioni attuative di cui all'art. 3 del presente accordo cesseranno i loro effetti a seguito della cessazione, per qualsivoglia causa, degli effetti del presente accordo, salvo diversa intesa eventualmente intervenuta e formalizzata tra le Parti.

ART. 10

Varie

- A. L'attività oggetto del presente accordo sarà svolta nel rispetto della disciplina generale che regola il Servizio Sanitario Nazionale e di quella dettata per gli IRCCS in generale, nonché di quella specificamente applicabile a ciascuna Parte.
- B. Assicurazioni. Fermo quanto stabilito all'art. 6 del presente accordo, le Parti manterranno ognuna le proprie polizze di assicurazione generale e per responsabilità professionale, come necessario per assicurare le Parti contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni procurati in relazione alle loro responsabilità secondo quanto stabilito dal presente protocollo.
- C. Emendamenti. Il presente Protocollo potrà essere emendato solo con accordo scritto.
- D. Accordo di non-esclusiva. Nulla nel presente Protocollo impedirà a qualunque delle due Parti di stipulare contratti con altre Parti aventi ad oggetto gli stessi servizi o servizi simili rispetto a quelli contemplati nel presente Protocollo.

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Anna Petti

Rieti, li _____

Per l'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ – IRCCS

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mariella Enoc



Roma, li 27/11/2018

H

Al. a
8/11

CONVENZIONE ATTUATIVA
DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA
E NEONATALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Mariella Enoc, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Azienda"

PREMESSO

- A. che l'Istituto e l'Azienda intendono attivare un rapporto di collaborazione e, a tal fine, hanno sottoscritto, contestualmente al presente atto, un Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di specifici programmi di collaborazione nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, nonché di ricerca scientifica, didattica e formazione;
- B. che le Parti, nella prospettiva delineata dall'Accordo Quadro, hanno condiviso un programma di collaborazione che intendono realizzare mediante la presente Convenzione Attuativa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente Convenzione le Parti intendono dare attuazione al Programma di collaborazione nell'ambito del Progetto di sviluppo delle attività di Chirurgia Urologica Pediatrica e Neonatale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti che, allegato alla presente Convenzione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2

2.1 – Per le attività di cui al Progetto l'Azienda corrisponderà all'Istituto un compenso di € 60,00 (Sessanta/00) per ogni ora di copertura richiesta.

In caso di rinnovo della presente convenzione, le Parti potranno rinegoziare tale compenso.

L'Azienda provvederà inoltre alla copertura delle spese di viaggio sostenute dallo specialista incaricato per l'attuazione della presente Convenzione nella misura di € 42,40 (Quarantadue/40) ad accesso mensile.

All. 4
9/10

2.2 – L'Azienda Ospedaliera trasmetterà mensilmente il riepilogo orario delle attività sanitarie svolte dal Medico incaricato all'indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net

2.3 – L'Istituto emetterà regolare fattura che dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione sulla base del riepilogo orario delle attività sanitarie effettivamente svolte.

2.4 – L'Azienda Ospedaliera corrisponderà i compensi dovuti entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività con rimessa diretta a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700) specificando la causale del versamento ed il riferimento della fattura.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'Istituto, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

ART. 3

Le attività oggetto del presente atto non costituiscono Attività Libero-Professionale Intramuraria e saranno svolte in orario di servizio dai Medici incaricati dall'Istituto, con la frequenza di un accesso mensile della durata massima di quattro ore.

ART. 4

La presente Convenzione ha durata semestrale dal 28 settembre 2018 al 27 marzo 2019 e potrà essere rinnovata con atto che rivesta la stessa forma del presente.

ART. 5

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Attuativa, le Parti richiamano la Convenzione Quadro di cui alla premessa A).

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Anna Petti

Rieti, li _____

Per l'OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESÙ – IRCCS

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mariella Enoc



Roma, li 27/11/2018

4



Alleg
20/21

PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI UROLOGIA SPECIALISTICA
PEDIATRICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

Premessa

Le patologie dell'apparato uro-genitale sono tra le più comuni in età pediatrica e se non riconosciute e trattate in modo corretto alterano in modo significativo lo stato di salute e la qualità di vita del bambino che diventerà poi adolescente e giovane adulto, con gravi ripercussioni anche sul suo sviluppo psico-cognitivo e sulla vita di relazione: alcune patologie possono infatti essere causa di incontinenza, alterata fertilità, danno renale, etc.

Tra le patologie più comuni ricordiamo: fimosi, ernia inguinale, criptorchidia, varicocele, ipospadia, infezioni delle vie urinarie, reflussi vescico-ureterali, idronefrosi, incontinenza urinaria, enuresi, calcolosi delle vie urinarie.

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) è un centro di riferimento internazionale per la diagnosi e cura delle patologie urogenitali trattando da 30 anni tutte le patologie, a livelli di standard pari ai maggiori centri pediatrici del mondo, come il *Children's Hospital* di Boston, il *Great Ormond Street* di Londra.

La Urologia dell'OPBG, nel complesso delle sue Unità Operative Complesse, Semplici e Strutture di Alta Specializzazione, è centro internazionale di formazione (centro di insegnamento accreditato dell'*European Society of Pediatric Urology*) e alcuni componenti dello staff sono responsabili di gruppi di lavoro internazionali e società scientifiche (Società Italiana di Urologia Pediatrica, Società Italiana di Urodinamica, *International Continence Society*, etc). L'attività di Urologia Pediatrica viene svolta presso tutte e quattro le sedi dell'OPBG: S. Onofrio, S. Paolo, Palidoro e Santa Marinella; il principale polo diagnostico (ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio) è situato a Roma Sud (San Paolo).

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti opera costantemente perseguendo il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza prestata ai propri pazienti e, in tale ottica, ha manifestato l'intento di implementare le attività complessivamente rivolte all'età pediatrica, anche al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi regionali della razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR); del miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità del SSR; della capacità del SSR di soddisfare pienamente la domanda del proprio bacino di utenza nonché dell'eccellenza e dello sviluppo dei servizi sanitari pediatrici; in tale ottica è stata richiesta, in particolare, la presenza di uno specialista urologo pediatra e neonatale.

Progetto di sviluppo e prospettive future

La nuova convenzione che sarà stipulata, previ accordi tra le parti, tra OPBG e ASL di Rieti apre interessanti prospettive in quanto sarà possibile istituire un servizio principalmente ambulatoriale e anche di consulenza per i pazienti già degenti (tramite ricovero programmato

ff

ALLEGATO A)
CONVENZIONE ATTUATIVA OPBG / ASL RIETI

o in regime di urgenza) che possa dare una risposta alla richiesta in materia urologica pediatrica già più volte avanzata dalla suddetta ASL.

Attivando la nuova convenzione sembrerebbe opportuno procedere ad un collegamento informatico tra la ASL di Rieti e l'OPBG Clinico al fine di avere una continuità assistenziale e la condivisione dei percorsi diagnostici.

Le prestazioni effettuabili sarebbero in una prima fase: vista urologica, visita andrologica, visita urologica pediatrica, visita di chirurgia pediatrica.

In una seconda fase potrebbe essere iniziata una attività diagnostica: uroflussimetria, urodinamica. Sarebbe opportuno iniziare anche una attività di uroriabilitazione, affidata ad una infermiera dedicata alle disfunzioni minzionali e del pavimento pelvico.

La Urologia Pediatrica OPBG/ASL Rieti dovrebbe essere introdotta sul territorio: scuole, parrocchie, pediatri di base, centri e circoli sportivi rappresentando l'esistenza di un polo OPBG presso la ASL di Rieti per controlli e *screening* mettendo così pienamente a frutto tutte le potenzialità del territorio sopraelencate.

Presso la ASL di Rieti potrebbero essere effettuati incontri formativi e scientifici nonché campagne di *screening* e di informazione per la popolazione: patologie andrologiche, fertilità, disturbi della continenza, calcolosi. L'urologo OPBG presso la ASL sarebbe a disposizione anche per eventuali sinergie con altre strutture sul territorio o con associazioni di volontariato, parrocchie per attività formative, assistenziali etc.

Calcolando le potenzialità della ASL di Rieti e quelle del territorio e la professionalità del personale medico OPBG, in presenza di una giusta presentazione alla utenza e in assenza presso la ASL di Rieti di altre attività similari, è prevedibile una attività nel primo anno di circa 15 visite al mese per circa 200 visite/anno.

Una sinergia con la diagnostica ecografica dovrebbe portare ad un incremento delle prestazioni ecografiche in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida.

Non essendo prevista, al momento, una attività chirurgica presso la ASL di Rieti, è conseguente il fatto che tutta l'attività chirurgica verrebbe riportata all'OPBG.

Dott. Giuseppe Collura